



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore AUGUSSORI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2019**

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in oggetto ha l'obiettivo di apportare alcune modificazioni alla disciplina vigente in materia di elezioni comunali.

Il primo intervento verte sull'articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, il quale prevede che, qualora alle elezioni comunali sia stata ammessa un'unica lista, la consultazione sia valida solo nel caso in cui il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. La norma in questione suscita problemi, in particolar modo nei piccoli comuni nei quali vi sia un rilevante numero di elettori residenti all'estero, i quali generalmente non esercitano il voto e possono far mancare il *quorum* di validità della consultazione. A tal fine, il disegno di legge propone di escludere i residenti all'estero dal computo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, ai soli fini della validità dell'elezione.

Il secondo intervento va ad incidere, invece, sul numero di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81. A normativa vigente, infatti, nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti non sono richieste sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle candidature alla carica di sindaco. Il disegno di legge si pre-

figge di innovare sul tema, prevedendo, da un lato, che il numero di firme attualmente previsto per i comuni la cui popolazione è compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti sia applicato anche ai comuni con popolazione compresa tra 500 e 1.000 abitanti e, dall'altro, che nei comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti sia necessaria la raccolta di un numero di firme compreso tra il 5 e il 10 per cento degli elettori.

Il disegno di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 introduce un periodo aggiuntivo all'articolo 60, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, che prevede l'esclusione degli elettori residenti all'estero dal computo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune ai fini della validità della consultazione.

L'articolo 2 modifica l'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, prevedendo in dettaglio che nei comuni la cui popolazione è compresa tra 500 e 2.000 abitanti il numero di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco è compreso tra un minimo di 25 ed un massimo di 50 elettori, mentre nei comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti è richiesto un numero di sottoscrizioni compreso tra il 5 e il 10 per cento degli elettori.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifica all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)*

1. All'articolo 60, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori residenti all'estero ».

### Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)*

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *i*), la parola: « 1.000 » è sostituita dalla seguente: « 500 »;

*b)* al comma 1, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente:

« *i-bis*) da non meno del 5 per cento e da non più del 10 per cento degli elettori, con arrotondamento all'unità più prossima, nei comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti »;

*c)* il comma 2 è abrogato.

€ 1,00